



# *Ministero dell'Ambiente*

## *e della Tutela del Territorio e del Mare*

### DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Brindisi" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Brindisi";
- Vista la relazione di validazione dei risultati analitici del piano di caratterizzazione delle aree Edipower all'interno del sito ex Eurogen, trasmessa dall'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi con nota del 24 febbraio 2004 con protocollo n. 1016, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2869/QdV/DI del 3 marzo 2004;
- Vista la relazione di validazione dei risultati analitici del piano di caratterizzazione delle aree Edipower all'interno sito ex Eurogen, trasmessa dall'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi con nota del 9 novembre 2005 con protocollo n. 6181, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 23457/QdV/DI del 21 novembre 2005;
- Vista la relazione di validazione dei risultati analitici del piano di caratterizzazione integrativa delle aree Edipower, trasmessa dall'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi con nota del 5 febbraio 2009 con protocollo n. 648, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 3034/QdV/DI del 12 febbraio 2009;
- Visto il "Progetto di bonifica mediante emungimento e trattamento delle acque di falda", trasmesso dalla Edipower S.p.A. con nota del 15 maggio 2009 con protocollo n. 5332, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11408/QdV/DI del 18 maggio 2009;
- Visto il "Progetto di rimozione degli hot spot Arsenico e Vanadio" trasmesso dalla Edipower S.p.A. con nota del 4 febbraio 2010, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2482/QdV/DI del 9 febbraio 2010;
- Visto il verbale della riunione tecnica del 26 gennaio 2011 della Segreteria Tecnica "Bonifiche" della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha esaminato il "Progetto di rimozione degli hot spot Arsenico e Vanadio";

- Visto il parere sul “Progetto di rimozione degli hot spot Arsenico e Vanadio”, trasmesso dall’ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi con nota del 7 marzo 2011 con protocollo n. 11865, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7587/TRI/DI dell’8 marzo 2011;
- Visto ~~il Contratto di transazione sottoscritto in data 20 dicembre 2010 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Edipower S.p.A. ed approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1179/TRI del 28 febbraio 2011;~~
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2011, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1883/TRI/DI/B del 26 ottobre 2011, che ha dichiarato approvabili il “Progetto di bonifica mediante emungimento e trattamento delle acque di falda” ed il “Progetto di rimozione degli hot spot Arsenico e Vanadio”, trasmessi dalla Edipower S.p.A. con nota del 15 maggio 2009 con protocollo n. 5332 e con nota del 4 febbraio 2010, a condizione che la Edipower S.p.A. trasmetta un progetto unitario di bonifica dei suoli e delle acque di falda;
- Visto il “Progetto unitario di bonifica suoli e acque di falda”, trasmesso dalla Edipower S.p.A. con nota 5 giugno 2012 con protocollo n. 3896, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16826/TRI/DI del 7 giugno 2012, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2011;
- Vista la nota della Regione Puglia del 2 dicembre 2014 con protocollo n. 10507, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31090 del 3 dicembre 2014, nella quale si comunica che gli interventi previsti nel “Progetto unitario di bonifica suoli e acque di falda” non rientrano tra le opere soggette a procedimenti di compatibilità ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 10 marzo 2015 con protocollo n. 32812, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3742/STA del 20 marzo 2015;
- Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il “Progetto unitario di bonifica suoli e acque di falda”, trasmesso dalla Edipower S.p.A. con nota 5 giugno 2012 con protocollo n. 3896.
2. Resta salvo l’obbligo della Edipower S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni competenti nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2011.

4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla ~~Provincia di Brindisi mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica~~ predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

#### ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Edipower S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare e/o ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Edipower S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Edipower S.p.A. a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto in € 5.797.380,00 (cinque milioni settecentonovantasettemila e trecentottanta euro).

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Avv. Maurizio Pernice

